



Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 96 del 12/07/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO TRA PROVINCIA DI BOLOGNA, COMUNE DI BOLOGNA, COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E L'ASSOCIAZIONE "CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA" RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE, IN AMBITO METROPOLITANO, DI ATTIVITA' E INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' PER DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA,

L'anno DUEMILADIECI, il giorno DODICI del mese di LUGLIO alle ore 19:00, è convocata, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Carica	Cognome e Nome	Presente
Sindaco-Presidente	SELVA BRUNO	S
Vice Presidente	PINARDI AUDE	N
Assessore	SCOLA GIANNI	S
Assessore	GRUPPIONI MAURIZIO	S
Assessore	GABUSI ANDREA	S
Assessore	ZINI ALESSANDRO	S
Assessore	MAZZANTI LUCA	S
Totale Presenti: 6		Totale Assenti: 1

Assenti giustificati i Signori: PINARDI AUDE

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILO.

In qualità di Sindaco, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO TRA PROVINCIA DI BOLOGNA, COMUNE DI BOLOGNA, COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, E L'ASSOCIAZIONE "CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA", RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE, IN AMBITO METROPOLITANO, DI ATTIVITÀ E "INTERVENTO D'ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ PER DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA",

III AREA - SERVIZI ALLA PERSONA

Parere di regolarità tecnica: Favorevole
Molinella, 12/07/2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tommaso

II^ AREA - SERVIZI FINANZIARI

Parere di regolarità contabile: _____
Molinella, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO TRA PROVINCIA DI BOLOGNA, COMUNE DI BOLOGNA, COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, E L'ASSOCIAZIONE "CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA", RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE, IN AMBITO METROPOLITANO, DI ATTIVITÀ E "INTERVENTO D'ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ PER DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 12/04/2010 è stata approvata la Convenzione Quadro per i servizi comuni nell'Area Metropolitana Bolognese;
- suddetta Convenzione è stata altresì approvata dal Consiglio provinciale, dal Consiglio comunale di Bologna e dai Consigli comunali dei Comuni interessati;
- detta Convenzione rappresenta il necessario complemento, sul piano operativo e organizzativo, dell'Accordo per la Città metropolitana di Bologna, sottoscritto nel 1994, dalla Provincia di Bologna, dal Comune di Bologna e dalla maggioranza dei Comuni dell'area metropolitana bolognese;
- la Convenzione, per rendere più efficace il sostegno ai Comuni, prevede che gli enti sottoscrittori interessati, su base volontaria, possano costituire attraverso appositi accordi attuativi, nelle materie individuate dalla Convenzione specifiche forme di collaborazione alle quali demandare propri compiti congiuntamente alle risorse eventualmente necessarie;
- in particolare, tra le materie che possono essere oggetto di collaborazione, ai sensi dell'art.2, comma 3, punti 19 e 22 della suddetta Convenzione Quadro, rientra espressamente l'istituzione di forme di collaborazione strutturata nelle materie di interesse tipicamente sovracomunale, quali le politiche sociali, sanitarie, di polizia locale e sicurezza;
- nel Piano esecutivo di gestione 2010, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 31/05/2010, sono previsti i relativi stanziamenti;

Considerato che:

- la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 concernente "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art.5, comma 4, lettera f), stabilisce che i Comuni debbono comprendere nel sistema locale "servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica";
- la Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)", all'art.13, comma 1, relativamente ai criteri di priorità da seguire nella scelta delle associazioni con cui stipulare convenzioni prevede che gli Enti locali valutino "l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)

- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
 - c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
 - e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
 - f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
 - g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'Ente pubblico";
- in particolare, l'art.13, comma 2, della citata Legge Regionale n. 34 del 2002, prevede che "qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse", gli Enti locali "possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse";
 - l'art.12, della stessa citata Legge Regionale n. 34 del 2002, consente agli Enti locali di "erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse";

Valutato che :

- le attività svolte fin dal 1990, per conto del Comune di Bologna, della Provincia di Bologna e dal Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne (in seguito costituitosi in Associazione), si sono consolidate, sviluppate e qualificate ed ora rappresentano un punto di riferimento certo e affidabile per tutte le donne che si trovano in una condizione di maltrattamento e che, in casi particolari, devono abbandonare la propria residenza per tutelare se stesse e i figli;
- tale collaborazione è proseguita e i risultati positivi raggiunti nel corso degli anni hanno comportato, nell'anno 2006, un allargamento della collaborazione in essere, mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo avente validità di un anno, anche ad altri Comuni della provincia, coordinati dal Comune di Castel Maggiore, volta alla realizzazione, in via sperimentale e in ambito metropolitano, di attività denominate "interventi d'accoglienza e ospitalità per donne che hanno subito violenza".
- si è conclusa con una valutazione assolutamente positiva anche quest'ultima esperienza, nell'anno 2007 la Provincia di Bologna, il Comune ed i Comuni della Provincia di Bologna, hanno stipulato in data 29 ottobre un accordo attuativo e successivi protocolli operativi secondo i quali si è approvato un coinvolgimento diretto di tutti i Comuni della provincia e una durata dell'Accordo rapportata ad un triennio (2007/2009), allo scopo di garantire un più efficace governo delle azioni finalizzate a sostenere le donne vittime di violenza e maltrattamenti e a costruire momenti di prevenzione nei confronti del fenomeno.

Riconosciuto, altresì, che:

- l'associazione da parte sua, non si è limitata a svolgere l'attività di accoglienza e supporto alle donne, ma attraverso proprie iniziative e acquisendo proprie risorse, ha sostenuto lo

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)

sviluppo culturale e professionale delle attività e degli interventi in questione e ha sensibilizzato il territorio nei confronti della problematica della violenza di genere;

- la Provincia di Bologna, Comune di Bologna e i Comuni della provincia di Bologna, ad esclusione di quelli facenti parte del Nuovo Comprensorio Imolese, intendono riproporre la medesima collaborazione con una durata rapportata ad un quinquennio, onde garantire ulteriormente l'efficacia del governo delle azioni di sostegno e prevenzione rivolte alle donne che hanno subito violenza attraverso il prolungarsi della programmazione poliennale degli interventi;

Ritenuto, pertanto, che secondo i criteri e principi stabiliti dalla legislazione regionale, non solo ricorrono tutti i presupposti necessari, ma è opportuno e conveniente sottoscrivere uno specifico Accordo attuativo, di durata quinquennale, con la Provincia di Bologna, il Comune di Bologna, gli altri Comuni interessati e con l'Associazione "Casa delle Donne per non subire violenza", relativo alla realizzazione di questi specifici interventi;

Precisato che si è proceduto, pertanto, alla definizione dell'Accordo attuativo allegato, che è stato presentato alla Conferenza metropolitana dei Sindaci dell'area bolognese nelle sedute del 14 maggio e del 4 giugno u.s.;

Rilevato che, nel quadro degli impegni previsti dagli artt. 4-5-6 dello stesso Accordo attuativo, il Comune di Molinella assume a proprio carico:

- l'erogazione di un contributo economico annuale, determinato nella misura che segue: per ciascun anno di durata del presente Accordo Attuativo, € 0,40 per ogni residente nel Comune censito al 31/12/2008 (dati Ufficio Statistica della Provincia di Bologna);
- l'impegno ad individuare un referente del progetto e dei protocolli operativi eventualmente sottoscritti da comunicare all'"Associazione";

Dato atto che agli oneri discendenti dalla sottoscrizione dell'Accordo allegato si farà fronte sul Bilancio 2010-2012, con la precisazione che per quanto riguarda il periodo relativo agli anni 2013-2014 gli impegni di spesa si intendono espressamente subordinati al reperimento dei concreti mezzi di finanziamenti.

L'urgenza dell'adozione del presente atto è motivata dall'esigenza di consentire la continuità delle attività in essere che rispondono ad un effettivo e costante bisogno presente sul territorio.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio ... in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dei "Servizi Finanziari", in ordine alla regolarità contabile, relativi alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di approvare lo schema di Accordo attuativo allegato, costituente parte integrante del presente provvedimento, di durata quinquennale, finalizzato alla realizzazione di attività ed interventi di sostegno ed accoglienza alle donne che hanno subito violenza e maltrattamenti;

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)

- di dare atto che la spesa a carico del Comune di Molinella trova copertura sull'intervento 1100405 Capitolo 1357 "Contributo Comune per progetto supporto e accoglienza alle donne, con o senza figli, che hanno subito violenza" del bilancio corrente, dando atto che all'assunzione degli impegni di spesa si procederà con successivi atti dei competenti dirigenti e che per il periodo relativo agli anni 2013-2014 gli impegni di spesa si intendono espressamente subordinati al reperimento dei concreti mezzi di finanziamento;
- di dichiarare con voto unanime il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

**ACCORDO ATTUATIVO TRA PROVINCIA DI BOLOGNA, COMUNE DI BOLOGNA,
COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E L'ASSOCIAZIONE "CASA DELLE DONNE
PER NON SUBIRE VIOLENZA", RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE, IN AMBITO
METROPOLITANO, DI ATTIVITÀ E INTERVENTI D'ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ
PER DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA**

L'anno Duemiladieci, il giorno ... del mese di

Tra

la PROVINCIA DI BOLOGNA, con sede legale in Bologna, Via Zamboni 13, rappresentata da.....,

il COMUNE DI BOLOGNA, con sede legale in Bologna, Piazza Maggiore 6, rappresentato da.....,

il COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA, con sede legale....., rappresentato da.....,

il COMUNE DI ARGELATO, con sede legale....., rappresentato da.....,

il COMUNE DI BARICELLA, con sede legale....., rappresentato da.....,

il COMUNE DI BAZZANO, con sede legale in Bazzano, Piazza Garibaldi, 1 – 40053, rappresentato
da.....,

il COMUNE DI BENTIVOGLIO, con sede legale....., rappresentato da.....,

il COMUNE DI BUDRIO, con sede legale....., rappresentato da.....,

il COMUNE DI CALDERARA DI RENO, con sede legale in Calderara di Reno, Piazza Marconi n. 7,
rappresentato da.....,

il COMUNE DI CAMUGNANO, con sede legale in Camugnano, Piazza Kennedy n. 1 – 40032 Camugnano, rappresentato da.....,

il COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, con sede legale in Casalecchio di Reno, Via dei Mille, 9 – 40033 Casalecchio di Reno, rappresentato da.....,

il COMUNE DI CASTEL D'AIANO, con sede legale....., rappresentato da.....,

il COMUNE DI CASTEL DI CASIO, con sede legale....., rappresentato da.....,

il COMUNE DI CASTEL MAGGIORE, con sede legale....., rappresentato da.....,

il COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE, con sede legale....., rappresentato da.....,

il COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE, con sede legale in Castello di Serravalle, Via Sant'Apollinare, 1346 – 40050 Castello di Serravalle, rappresentato da.....,

il COMUNE DI CASTENASO, con sede legale....., rappresentato da.....,

il COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, con sede legale....., rappresentato da.....,

il COMUNE DI CREPELLANO, con sede legale in Crespellano, Piazza Berozzi, 3 - 40056 Crespellano, rappresentato da.....,

il COMUNE DI CREVALCORE, con sede legale....., rappresentato da.....,

il COMUNE DI GAGGIO MONTANO, con sede legale....., rappresentato da..... ,

il COMUNE DI GALLIERA, con sede legale....., rappresentato da..... ,

il COMUNE DI GRANAGLIONE, con sede legale....., rappresentato da..... ,

il COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA, con sede legale....., rappresentato da..... ,

il COMUNE DI GRIZZANA MORANDI, con sede legale....., rappresentato da..... ,

il COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE, con sede legale....., rappresentato da..... ,

il COMUNE DI LOIANO, con sede legale in Loiano, Via Roma, 55 – 40050 Loiano, rappresentato da..... ,

il COMUNE DI MALALBERGO, con sede legale....., rappresentato da..... ,

il COMUNE DI MARZABOTTO, con sede legale....., rappresentato da..... ,

il COMUNE DI MINERBIO, con sede legale....., rappresentato da..... ,

il COMUNE DI MOLINELLA, con sede legale....., rappresentato da..... ,

il COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, con sede legale in Monte San Pietro, Piazza della Pace, 2 – 40050 Monte San Pietro, rappresentato da..... ,

il COMUNE DI MONTERENZIO, con sede legale in Monterenzio, Piazza G. De Giovanni, 1 – 40050
Monterenzio, rappresentato da.....,

il COMUNE DI MONTEVEGLIO, con sede legale in Monteveglio, Piazza Libert , 2 – 40050
Montevoglio, rappresentato da.....,

il COMUNE DI MONZUNO, con sede legale....., rappresentato da..... ,

il COMUNE DI OZZANO NELL'EMILIA, con sede legale in Ozzano nell'Emilia, Viale della
Repubblica, 10 – 40064 Ozzano nell'Emilia, rappresentato da.....,

il COMUNE DI PIANORO, con sede legale in Pianoro, Piazza dei Martiri, 1 – 40065 Pianoro,
rappresentato da.....,

il COMUNE DI PIEVE DI CENTO, con sede legale....., rappresentato da..... ,

il COMUNE DI PORRETTA TERME, con sede legale....., rappresentato da..... ;

il COMUNE DI SALA BOLOGNESE, con sede legale....., rappresentato da..... ,

il COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, con sede legale.....,
rappresentato da..... ,

il COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO, con sede legale....., rappresentato da..... ,

il COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, con sede legale....., rappresentato
da..... ,

il COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA, con sede legale in San Lazzaro di Savena, Piazza Luciano Bracci, 1 – 40068 San Lazzaro di Savena (Bo), rappresentato da.....,

il COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE, con sede legale in San Pietro in Casale, Via G. Matteotti, 154 – 40018 San Pietro in Casale, rappresentato da.....,

il COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE, con sede legale....., rappresentato da.....,

il COMUNE DI SASSO MARCONI, con sede legale in Sasso Marconi, Piazza dei Martiri, 6 – 40037 Sasso Marconi, rappresentato da.....,

il COMUNE DI SAVIGNO, con sede legale in Savigno, Via Marconi, 29 – 40060 Savigno, rappresentato da.....,

il COMUNE DI VERGATO, con sede legale in Vergato, Piazza Capitani della Montagna, 1 – 40038 Vergato, rappresentato da.....,

il COMUNE DI ZOLA PREDOSA, con sede legale in Zola Predosa, Piazza della Repubblica, 1 – 40069 Zola Predosa, rappresentato da.....,

e

l'Associazione "Casa delle donne per non subire violenza", di seguito denominata "Associazione", rappresentata da..... (Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione "Casa delle donne per non subire violenza");

PREMESSO QUANTO SEGUE:

È stato approvato dalla maggioranza dei Comuni il rinnovo della Convenzione Quadro per gli uffici

comuni metropolitani e le collaborazioni strutturate nell'Area Metropolitana Bolognese per il periodo 2010-2014.

Detta Convenzione rappresenta il necessario complemento, sul piano operativo e organizzativo, dell'Accordo per la Città metropolitana di Bologna sottoscritto nel 1994 dalla Provincia di Bologna, dal Comune di Bologna e dalla maggioranza dei Comuni dell'area metropolitana bolognese.

In conformità a quanto previsto dalla Convenzione e per rendere più efficace il sostegno ai Comuni, si possono prevedere specifiche forme di collaborazione alle quali gli enti sottoscrittori possono demandare propri compiti congiuntamente alle risorse eventualmente necessarie.

La suddetta Convenzione Quadro prevede la possibilità, tra gli altri, di attivare forme di collaborazione strutturata tra Provincia e Comuni in ambiti d'interesse sovracomunale, tra cui le pari opportunità (art. 2 punto 4 lett. b).

La Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, concernente "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali", all'art. 5, comma 4, lettera f), stabilisce che i Comuni debbono comprendere nel sistema locale "servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica".

La Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34, "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)", all'art.13, comma 1, relativamente ai criteri di priorità da seguire nella scelta delle associazioni con cui stipulare convenzioni prevede che gli Enti locali valutino "l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:

- ◇ l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- ◇ il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
- ◇ l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
- ◇ la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;

- ◇ il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
- ◇ la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
- ◇ ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'Ente pubblico".

In particolare, l'art. 13, comma 2, della suddetta L.R. n. 34 del 2002, prevede che "qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse", gli Enti locali "possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse".

L'art. 12, della citata L.R. n. 34 del 2002, consente comunque agli enti locali di "erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse".

Fin dal 1990 il Comune di Bologna, la Provincia di Bologna e il "Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne" (in seguito costituitosi in Associazione) sottoscrissero una convenzione per l'attivazione di una sede pubblica d'accoglienza delle donne che avevano subito violenza o maltrattamenti, stabilendo altresì di collaborare per sensibilizzare l'opinione pubblica in tema di violenza di genere. Le donne, nei casi di particolare gravità, potevano anche essere ospitate in un appartamento ad indirizzo segreto.

Configuratosi, dunque, nel 1990 come una convenzione, il rapporto fra l'Associazione, la Provincia di Bologna e il Comune di Bologna si è successivamente esteso anche ad altri Comuni della provincia, coordinati dal Comune di Castel Maggiore; nel 2006 i suddetti Enti sono giunti alla sottoscrizione di un accordo attuativo, avente validità per un anno, relativo alla realizzazione, in via sperimentale in ambito metropolitano, di attività denominate "interventi d'accoglienza e ospitalità per donne che hanno subito violenza".

A seguito della valutazione assolutamente positiva del rapporto interistituzionale intrapreso e dell'esperienza attivata nell'anno 2006, la Provincia di Bologna, il Comune di Bologna e i Comuni della provincia, hanno stipulato, in data 29 ottobre 2007, un accordo attuativo e successivi protocolli operativi secondo i quali si è approvato un coinvolgimento diretto di tutti i Comuni della provincia e una durata dell'Accordo rapportata ad un triennio (2007/2009), allo scopo di garantire un più efficace

governo delle azioni finalizzate a sostenere le donne vittime di violenza e maltrattamenti e a costruire momenti di prevenzione nei confronti del fenomeno.

Conclusasi con una valutazione assolutamente positiva anche l'esperienza attivata nel 2007 attraverso l'Accordo attuativo di durata triennale, la Provincia di Bologna, il Comune di Bologna e i Comuni della Provincia, esclusi quelli del Nuovo Circondario Imolese e il Comune di Monghidoro, intendono riproporre la medesima con una durata rapportata ad un quinquennio, onde garantire ulteriormente l'efficacia del governo delle azioni di sostegno e prevenzione rivolte alle donne che hanno subito violenza attraverso il prolungarsi della programmazione poliennale degli interventi.

Gli Enti locali sottoscrittori, sulla base del progetto annuale e del bilancio consuntivo presentato dall'"Associazione", potranno definire con la medesima eventuali protocolli operativi in cui saranno precisati le modalità di svolgimento delle attività, di relazione e di rendicontazione sull'andamento delle medesime, nonché gli importi e i tempi d'erogazione dei contributi a carico delle Amministrazioni.

Il presente Accordo attuativo intende quindi assicurare alla collettività locale un'attività di pubblico interesse, che deve essere garantita in base alle citate Leggi Regionali n. 2/03 e n. 34/02, attraverso il riconoscimento d'idoneità ed adeguatezza dell'attività e degli interventi che già l'"Associazione" promuove e gestisce sul territorio provinciale. I sostegni economici e materiali degli Enti Locali firmatari dell'accordo intendono assicurare il livello qualitativo e il permanere delle attività che debbono essere erogate senza soluzione di continuità.

Gli Enti sottoscrittori s'impegnano altresì:

- ad assicurare la trasmissione di documentazione e dati di base in proprio possesso ed il successivo aggiornamento di essi,
- a garantire la piena collaborazione e cooperazione dei propri servizi e uffici,
- a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento dei servizi metropolitani nella misura e con le forme di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo attuativo e dell'art. 7 della Convenzione Quadro,
- a coordinare i propri uffici, strutture e strumenti operativi al fine di promuovere una migliore percezione e una maggiore visibilità delle politiche metropolitane.

Tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

ART. 1 - Oggetto, natura e rilevanza sociale dell'attività

1. La Provincia di Bologna, il Comune di Bologna, i Comuni della provincia - esclusi quelli del Nuovo Circondario Imolese e il Comune di Monghidoro - e l'Associazione "Casa delle donne per non subire violenza" convengono di collaborare per assicurare alla Comunità locale attività ed interventi di pubblica utilità ed in particolare case centro anti violenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica, così come stabilito dalla Legge Regionale n. 2/2003.

2. Il presente Accordo ha lo scopo di fornire accoglienza e sostegno alle donne che hanno subito maltrattamenti o che a causa di violenza debbono abbandonare la propria residenza da sole o con i figli minorenni, e di sviluppare nella comunità locale una maggiore sensibilità nei confronti della violenza di genere.

3. Al fine di attuare tale volontà, Provincia e Comuni mettono a disposizione dell'"Associazione" rispettivamente beni immobili e contributi finanziari, al fine di garantire elevata qualità e continuità alle attività in parola.

ART. 2 - Sede ed attività

1) L'"Associazione" s'impegna a presentare un progetto annuale, articolato nelle seguenti attività:

a) assicurare il funzionamento del centro d'accoglienza pubblico, in una sede diversa rispetto alle strutture residenziali. Tale centro è caratterizzato dalle seguenti funzioni:

i) punto telefonico d'ascolto per le donne in difficoltà, dotato di posta elettronica, fax e segreteria telefonica attiva nelle ore di chiusura del Centro, per favorire ogni possibile contatto,

ii) attività di sostegno e accoglienza, sia individuali sia di gruppo, finalizzate al recupero dell'integrità fisica e psichica della donna, al fine di consentirle di poter liberamente assumere, senza costrizioni e condizionamenti, le decisioni inerenti alla propria autonomia personale;

b) gestire le strutture residenziali, attualmente due, che permettano alle donne e ai loro bambini di

avere un tempo, uno spazio e relazioni che consentano loro di riflettere e di assumere le decisioni più opportune. L'indirizzo di tali appartamenti dovrà essere noto solo al personale dell'"Associazione", incaricato di provvedere all'inserimento delle donne in situazione d'emergenza e al personale degli Enti locali, come individuato nell'Art. 7, comma 3. L'"Associazione" potrà espletare le proprie attività sulle eventuali ulteriori sedi individuate dalla Provincia di Bologna ai sensi di quanto previsto dell'Art. 5, comma 1, lett. a) del presente Accordo Attuativo.

2) L'"Associazione", sia per il Centro d'accoglienza che per le strutture residenziali, provvede alla fornitura di arredi, attrezzature, manutenzioni, sostituzioni, e al mantenimento di condizioni di decoro, pulizia ed igiene.

3) Ciascuno degli Enti locali sottoscrittori, sulla base del progetto annuale di cui al precedente comma 1, può sottoscrivere con l'"Associazione" eventuali protocolli operativi in cui saranno specificate le attività e l'intervento d'accoglienza e ospitalità e saranno precisati le modalità di svolgimento delle attività, di relazione e di rendicontazione sull'andamento delle medesime, nonché gli importi e i tempi d'erogazione dei contributi a carico delle Amministrazioni.

ART. 3 - Risorse professionali

1. L'"Associazione", per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 2, si avvarrà di propri dipendenti, di consulenti e di volontarie. Tutte le risorse professionali utilizzate dovranno avere una formazione di base adeguata ed un aggiornamento specifico qualitativamente elevato, sia attraverso una specifica formazione teorica e pratica, sia mediante la partecipazione agli incontri di programmazione e verifica.

2. L'"Associazione" garantisce per tutto il personale dipendente il rispetto delle norme contrattuali, previdenziali e di tutela del lavoro.

ART. 4 - Oneri a carico del Comune di Bologna

Il Comune di Bologna assume a proprio carico i seguenti oneri:

- a) l'erogazione di un contributo economico annuale, per l'importo di € 0,10 per ogni residente nel Comune di Bologna censito al 31/12/2008 (pari quindi a € 37.000,00), secondo le modalità definite nel protocollo operativo di cui al precedente Art. 2, comma 3;
- b) a titolo di perequazione, in relazione alla provenienza delle donne ospitate sulla base dei dati

consolidati, in ragione delle risorse finanziarie disponibili e degli interventi effettivamente svolti, nonché in ragione del fatto che le strutture di accoglienza sono ubicate sul territorio del comune di Bologna, un ulteriore importo annuale pari a € 33.000,00, con le modalità definite nel protocollo operativo di cui al precedente Art. 2, comma 3;

- c) un ulteriore contributo, correlato al numero di donne utenti residenti nella città di Bologna, le cui modalità e criteri di calcolo saranno specificati nel citato protocollo operativo, quantificato per il primo anno del presente accordo (2010) non superiore a € 25.000,00;
- d) il raccordo tra l' "Associazione" e i propri servizi, al fine di assicurare i percorsi di uscita dall'emergenza da parte delle donne e dei minori interessati;
- e) favorire lo sviluppo, nell'ambito del Piano per la salute e il Benessere sociale, di specifici progetti da elaborare e implementare in accordo con Casa Delle Donne, in particolare per quanto riguarda la sfera delle donne straniere;
- f) l'impegno ad individuare un referente del progetto e dei protocolli operativi eventualmente sottoscritti da comunicare all' "Associazione".

ART. 5 - Oneri a carico della Provincia di Bologna

La Provincia di Bologna assume a proprio carico i seguenti oneri:

- a) la concessione in locazione all' "Associazione" di due unità immobiliari ad uso abitativo a canone agevolato, nella misura risultante da un abbattimento del 70% del canone stesso con l'impegno a reperire una terza casa;
- b) le spese di riscaldamento e per le utenze (telefoniche, acqua, luce, e gas) relative alle tre unità immobiliari, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, fino ad un importo massimo pari ad € 12.500,00 annui;
- c) il raccordo tra l' "Associazione" e i propri servizi per l'impiego e per la formazione, al fine di assicurare i percorsi di uscita dall'emergenza da parte delle donne e dei minori interessati. Il Servizio Politiche attive del Lavoro e Formazione si impegna a rendere disponibili i servizi per il lavoro di interesse per tale utenza secondo le modalità ritenute più consone alle sue particolari esigenze previo preventivo accordo operativo;
- d) l'impegno ad individuare un referente del progetto e dei protocolli operativi eventualmente

sottoscritti da comunicare all' "Associazione".

e) L'Ufficio delle Consigliere di Parità della provincia di Bologna assume i seguenti impegni:

- l'erogazione di un contributo economico per la realizzazione di un progetto sperimentale di durata annuale realizzato dall' "Associazione" con lo scopo di fornire una risposta concreta alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro avanzate dalle donne con figli/e ospitati/e presso le strutture residenziali. Il valore del contributo economico sarà definito di anno in anno sulla base della disponibilità del Fondo per l'attività dei Consiglieri e delle Consigliere di Parità e sulla base della valutazione dei contenuti del progetto presentato, anche in coerenza ai compiti assegnati dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" – Art. 12-20;
- lo svolgimento ove richiesto e ritenuto utile del ruolo di "facilitatore" nei rapporti tra donne coinvolte in percorsi di uscita dall'emergenza e referenti delle aziende presso le quali tali donne svolgono la propria attività lavorativa, al fine di favorire la definizione e l'applicazione di modalità flessibili di organizzazione del lavoro che rispondano alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro espresse dalle richiedenti;
- coerentemente con i compiti assegnati dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" – Art. 12-20, il raccordo tra l' "Associazione" e i propri servizi per la promozione e il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, compreso l'avvio di azioni in giudizio su delega dell'interessata, con specifico riferimento alle donne coinvolte in percorsi di uscita dall'emergenza.

ART. 6 - Oneri a carico dei Comuni della Provincia, esclusi quelli del Nuovo Circondario Imolese e il Comune di Monghidoro

Ciascuno dei Comuni aderenti assume a proprio carico i seguenti oneri:

- a) l'erogazione di un contributo economico annuale, determinato nella misura che segue: per

ciascun anno di durata del presente Accordo Attuativo € 0,10 per ogni residente nel Comune censito al 31/12/2008 (dati Ufficio Statistica della Provincia di Bologna).

Si precisa che:

- il Comune di San Pietro in Casale, quale capofila del Distretto Pianura Est, erogherà annualmente: un contributo equivalente alla somma dei contributi spettanti ai 15 Comuni del Distretto (Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), pari ad €. 15.095,00, oltre ad una quota distrettuale di €. 5.000,00 per un totale annuo di €. 20.095,00;
- b) l'impegno ad individuare un referente del progetto e dei protocolli operativi eventualmente sottoscritti da comunicare all'"Associazione".

ART. 7 - Obblighi a carico dell'"Associazione"

1. L'"Associazione" assume i seguenti obblighi:

- a) garantire l'elevata qualità e la continuità dell'Intervento di cui all'oggetto del presente Accordo Attuativo;
- b) relazionare ogni quattro mesi l'andamento delle attività e l'evidenza dei risultati conseguiti, specificando il Comune di residenza di ogni utente. Nei protocolli operativi di cui al precedente Art. 2, comma 3, potranno essere definite nel dettaglio le modalità con cui evidenziare i raccordi con i rispettivi servizi competenti dei Comuni sottoscrittori;
- c) rendicontare ogni quattro mesi l'andamento della gestione economica e finanziaria;
- d) partecipare in maniera continua ed attiva ai tavoli di coordinamento, di programmazione e verifica che gli Enti Locali promuovono al fine di coordinare e qualificare le iniziative di contrasto alla violenza di genere;
- e) dare la disponibilità dei suoi operatori per la partecipazione a corsi di aggiornamento, incontri e iniziative organizzate dagli Enti Locali del territorio su tematiche inerenti la violenza contro le donne;
- f) presentare almeno annualmente, in un'occasione pubblica, i dati relativi ai casi ospitati e i

risultati commentati inerenti l'attività dell'Associazione;

g) presentare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. L'"Associazione" assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo attuativo ed esonera espressamente gli Enti firmatari per danni a persone e cose che dovessero verificarsi in relazione alle attività dalla stessa promosse e gestite. A tal fine provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa con impresa di sicura affidabilità per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose.

3. L'"Associazione" prende atto che gli Enti firmatari provvederanno ad individuare un referente dell'attuazione del presente Accordo Attuativo, nonché un responsabile per ogni eventuale protocollo operativo sottoscritto, e che s'impegnano a consentire ed agevolare l'acquisizione da parte del medesimo di ogni utile elemento, dato e informazione finalizzati a valutare il rispetto degli impegni.

ART. 8 - Durata

1. Il presente accordo ha la durata quinquennale della Convenzione Quadro per gli Uffici Comuni metropolitani citata in premessa, costituisce sviluppo senza soluzione di continuità, di quello ad analogo oggetto scaduto il 31/12/2009 ed avrà durata fino al 31/12/2014.

2. In caso di cessazione dei rapporti qui definiti, ognuna delle parti riacquista la disponibilità del proprio patrimonio, rinunciando a qualsiasi rivalsa di tipo economico, il patrimonio residuo sarà devoluto all'"Associazione".

ART. 9 - Disposizioni finali

1. In caso di controversie relative all'applicazione del presente Accordo che non si siano potute dirimere in via amministrativa, gli Enti sottoscrittori concordano di ricorrere al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri dei quali uno nominato dall'amministrazione che ha sollevato la controversia, uno dall'Ufficio di Presidenza della Conferenza Metropolitana ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

2. In caso di mancato accordo nelle modalità indicate al precedente punto, per tutte le controversie concernenti il presente accordo è stabilita la competenza territoriale inderogabile del Foro di Bologna.

3. Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente accordo sono a carico dell'"Associazione".

Letto, approvato e sottoscritto dai sottoelencati rappresentanti:

Per la Provincia di Bologna

.....

Per il Comune di Bologna

.....

Per il Comune di Anzola dell'Emilia

.....

Per il Comune di Argelato

.....

Per il Comune di Baricella

.....

Per il Comune di Bazzano

.....

Per il Comune di Bentivoglio

.....

Per il Comune di Budrio

.....

Per il Comune di Calderara di Reno

.....

Per il Comune di Camugnano

.....

Per il Comune di Casalecchio di Reno

.....

Per il Comune di Castel d'Aiano

.....

Per il Comune di Castel di Casio

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

.....
Per il Comune di Castel Maggiore

.....
Per il Comune di Castello d'Argile

.....
Per il Comune di Castello di Serravalle

.....
Per il Comune di Castenaso

.....
Per il Comune di Castiglione dei Pepoli

.....
Per il Comune di Crespellano

.....
Per il Comune di Crevalcore

.....
Per il Comune di Gaggio Montano

.....
Per il Comune di Galliera

.....
Per il Comune di Granaglione

.....
Per il Comune di Granarolo dell'Emilia

.....
Per il Comune di Grizzana Morandi

.....
Per il Comune di Lizzano in Belvedere

.....
Per il Comune di Loiano

Documento redatto a seguito di lavoro da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

.....
Per il Comune di Malalbergo

.....
Per il Comune di Marzabotto

.....
Per il Comune di Minerbio

.....
Per il Comune di Molinella

.....
Per il Comune di Monte San Pietro

.....
Per il Comune di Monterenzio

.....
Per il Comune di Monteveglio

.....
Per il Comune di Monzuno

.....
Per il Comune di Ozzano dell'Emilia

.....
Per il Comune di Pianoro

.....
Per il Comune di Pieve di Cento

.....
Per il Comune di Porretta Terme

.....
Per il Comune di Sala Bolognese

.....
Per il Comune di San Benedetto Val di Sambro

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da effettuare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

.....

Per il Comune di San Giorgio di Piano

.....

Per il Comune di San Giovanni in Persiceto

.....

Per il Comune di San Lazzaro di Savena

.....

Per il Comune di San Pietro in Casale

.....

Per il Comune di Sant'Agata Bolognese

.....

Per il Comune di Sasso Marconi

.....

Per il Comune di Savigno

.....

Per il Comune di Vergato

.....

Per il Comune di Zola Predosa

.....

Documento rilasciato a seguito di accesso agli atti
da utilizzare nel rispetto del mandato di consigliere comunale

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente
F.to SELVA BRUNO

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/07/2010 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

- Viene contestualmente comunicata alla Prefettura
 Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari

Molinella, li 20/07/2010

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/07/2010 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000, come risulta da apposita attestazione del messo comunale, agli atti di questo Comune.

Molinella, li

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 12/07/2010

Molinella, li 20/07/2010

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Molinella, li

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Il presente documento è conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, li 20/07/2010



Deliberazione della Giunta Comunale N° 96 del 12/07/2010